

ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2

N. 313 - 8529/2019

S.P. n° 169 della Val Germanasca

Percorrenze di infrastruttura passiva a Banda Ultralarga prevalentemente in minitrincea tra le progressive Km 4+600 e km 5+700, tra le progr. Km 5+950 e km 6+800, tra le progr. Km 7+300 e Km 7+900, tra le progr. Km 8+000 e km 8+671 e tra le progr. Km 8+762 e km 9+102, n° 9 attraversamenti, oltre alla posa di n° 54 pozzetti in banchina sterrata o bitumata, nel centro abitato del Comune di PERRERO.

Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere

II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Premesso che:

- La Società INFRATEL ITALIA SPA Viale America, 21- 00144 ROMA (RM), deve eseguire i lavori di percorrenze di infrastruttura passiva a Banda Ultralarga prevalentemente in minitrincea tra le progressive Km 4+600 e km 5+700, tra le progr. Km 5+950 e km 6+800, tra le progr. Km 7+300 e Km 7+900, tra le progr. Km 8+000 e km 8+671 e tra le progr. Km 8+762 e km 9+102, n° 9 attraversamenti, oltre alla posa di n° 54 pozzetti in banchina sterrata o bitumata, nel centro abitato del Comune di PERRERO;
- la società SIELTE s.p.a. con sede legale in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT), è l'impresa esecutrice dei lavori;
- la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato i lavori con nulla osta tecnico prot. n. 22787 pratica 100357 del 12/03/2019;
- con nota in Ns. prot. n. 66657 in data 31/07/2019 società SIELTE s.p.a. con sede legale in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT) ha richiesto la regolamentazione del traffico con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal giorno 05/08/2019 al giorno 31/10/2019;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca tra le progressive Km 4+600 e km 5+700, tra le progr. Km 5+950 e km 6+800, tra le progr. Km 7+300 e Km 7+900, tra le progr. Km 8+000 e km 8+671 e tra le progr. Km 8+762 e km 9+102, nel periodo compreso dal giorno 05/08/2019 al giorno 31/10/2019, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7 geom. Gianni NEVACHE;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca tra le progressive Km 4+600 e km 5+700, tra le progr. Km 5+950 e km 6+800, tra le progr. Km 7+300 e Km 7+900, tra le progr. Km 8+000 e km 8+671 e tra le progr. Km 8+762 e km 9+102, in centro abitato del comune di Perrero, la regolamentazione del traffico mediante l’individuazione dell’area a cantiere con l’istituzione della circolazione a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso per per l’esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal giorno 05/08/2019 al giorno 31/10/2019, durante l’orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- Il Concessionario: INFRATEL ITALIA SPA Viale America, 21- 00144 ROMA (RM);
- L’Impresa esecutrice: SIELTE s.p.a. con sede in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT);
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E.: Sig. Alessandro MARTIN;
- Il C.S.E.: Sig. Elio GROSSO;
- Il Responsabile di cantiere dell’impresa SIELTE s.p.a: Sig. Armido MUSTO

nell’ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019., in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino

l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 02/08/2019

Il Dirigente Viabilità 2
ing. Sabrina BERGESE